



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1) La condotta tipica punita.

• *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)*

L'art. 25 quater.1 del decreto richiama il reato previsto dall'art. 583 bis del codice penale, introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 7/2006, che tutela la inviolabilità fisica e la salute della donna in genere e delle minori in particolare.

La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

La pena è aumentata quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Quando (art. 583 ter c.p.) il fatto è compiuto da chi esercita una professione sanitaria è prevista la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Lo scopo della disposizione è quello di impedire e punire il ricorso a pratiche di mutilazione genitale (che la norma identifica in via esemplificativa nella clitoridectomia, nella escissione e nell'infibulazione ovvero in qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) giustificate dal ricorso a pratiche, ancorché ancestrali e tipiche di alcune culture, che determinano l'irreversibile mutilazione delle persone alterandone violentemente l'identità psico-fisica ed al di fuori di ogni comprovata esigenza terapeutica.

Trattasi di reato comune, dunque soggetto attivo del reato può essere chiunque.

2) Aree a rischio.

Posto che la responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 sussiste solo allorché il reato sia commesso nel suo interesse o vantaggio, e che nella struttura dell'Ente non è praticata alcuna forma di attività chirurgica (né generale, né di ginecologia-ostetricia) non si rinvengono aree di attività concretamente a rischio di commissione del predetto reato.

3) Destinatari.

Tutti i destinatari del modello (siano essi dipendenti o collaboratori esterni ovvero inseriti in organico), sono tenuti ad osservare il Codice Etico, i principi di cui al presente Modello ed evitare qualsiasi condotta che possa, anche solo potenzialmente, integrare o anche solo agevolare il reato in esame.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

Non si ritiene infine di dover dettare specifiche linee di condotta, ritenendo sufficiente prevedere che chiunque rilevi all'interno della struttura qualsivoglia condotta anche solo potenzialmente lesiva dell'integrità sessuale femminile ne faccia prontamente denuncia all'OdV.

5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.

Fermo restando l'obbligo dell'OdV di riunirsi periodicamente così come stabilito nella parte generale del presente modello ed a prescindere dal suo intervento richiesto attraverso le segnalazioni delle criticità da chiunque provenienti, in ogni momento l'OdV, attraverso le formalità



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

che lo stesso avrà cura di regolamentare, eserciterà i propri compiti di vigilanza verificando l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del modello rispetto ad eventuali aree a rischio di commissione del reato in esame.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Data la particolarità specificità delle condotte punite non si ritiene di poter individuare alcuno specifico protocollo di condotta: si richiamano i principi contenuti nel codice etico e nella parte generale del presente modello.